

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 3

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della  
Provincia il ..... **1.1.FEB. 2004** .....

Adunanza 27 gennaio 2004

Compresa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo  
Divenuta esecutiva per decadenza del termine,  
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

**OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SESTRIERE - 12^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

Protocollo: 39 - 20510/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Sestriere risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80-8635 del 28/10/1986 e di Variante generale al P.R.G.C., approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 52/45963 del 23/05/1995;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
  - 5^ Variante, con deliberazione C.C. n. 56 del 30/09/1998;
  - 6^ Variante, con deliberazione C.C. n. 59 del 09/11/1999;
  - 7^ Variante, con deliberazione C.C. n. 36 del 19/12/2000;
  - 8^ Variante, con deliberazione C.C. n. 36 del 28/11/2002;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 24/09/2003, il progetto preliminare della 11^ Variante Strutturale di adeguamento al "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*"

Il Dirigente del  
Servizio Presidente e Giunta  
Dr. Nicola TURINO

(P.A.I.), attualmente all'esame della Provincia al fine della verifica di compatibilità con il P.T.C.;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 27/11/2003, il progetto preliminare della 12<sup>a</sup> Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17, che ha trasmesso alla Provincia, in data 10/12/2003 (integrando gli elaborati in data 19/12/2003), per il pronunciamento di compatibilità;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Sestriere risultano essere:

- popolazione: 673 abitanti al 1971, 747 abitanti al 1981, 796 abitanti al 1991 e 838 abitanti al 2001, i quali confermano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 2.597 ettari in territorio di montagna, dei quali 36 presentano pendenze inferiori al 5°, 1.184 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 1.377 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 433 ettari, che costituisce il 17% dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "C.M. Alta Valle di Susa", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- centro turistico individuato dal Piano Territoriale Regionale;
- bacino sciistico per la discesa;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla ex S.S. 23 (ora di competenza regionale sino al Colle e provinciale dal Colle all'innesto con la S.S n. 24) e dalla Strada Provinciale n. 173;
  - il P.T.C. riporta il tracciato (nuova sede e galleria) della ex S.S. n. 23;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Chisonetto, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
  - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Comberau, Rio Bara;
  - la Banca Dati Geologica evidenzia circa 757 ettari interessati da frane attive e circa 248 ettari interessati da frane quiescenti areali;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive e valanghe a pericolosità elevata;
- tutela ambientale:
  - vincolo ex lege 1497/39 su quasi tutto il territorio comunale (2.582 ettari);
  - il territorio comunale è individuato dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico, da assoggettare alla redazione di un *Piano paesistico* di competenza regionale;
  - l'intero territorio comunale è individuato, inoltre ai sensi dei decreti ministeriali previsti dall'art. 2 del DM 21 settembre 1984 (c.d. Galassini);
  - è interessato su una superficie comunale di 9 ettari da un' *Area Protetta Regionale*;
  - il territorio è altresì interessato dai seguenti biotopi:
    - Biotopo comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10026 "*Champsias - Colle Sestriere*", che interessa una superficie comunale di 1.079 ettari;

- Biotopo comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10037 "La Plas", che interessa una superficie comunale di 375 ettari;
- Biotopo comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10038 "Col Basset", che interessa una superficie comunale di 271 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, quali la necessità di provvedere alla correzione di errori materiali, alla variazione delle superfici di aree per servizi pubblici ed alle modifiche di alcuni articoli delle Norme di Attuazione;

rilevato che il Comune di Sestriere, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico, le seguenti modifiche:

- correzione di errore materiale del tracciato cartografico della strada comunale "Azzurri d'Italia" e del perimetro dell'area per attrezzature turistiche e di supporto agli impianti, contrassegnata con la sigla "T1d" e conseguente modifica della scheda di P.R.G.C. relativa alla stessa zona, con correzione dell'indicazione della superficie da mq 3.800 in luogo di mq 3.804;
- modifica della quantità di aree per servizi pubblici (accesso ad ex strada statale e parcheggio pubblico in ambito P.E.C.), nell'area residenziale di nuovo impianto "E4";
- introduzione, per le aree destinate a verde pubblico "V16" e "V17", della destinazione a parcheggio, ad uso pubblico e privato, sia nel soprasuolo, sia nell'interrato;
- modifica all'articolo n. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, riguardante gli edifici unifamiliari in aree "S", nuclei di primo insediamento, consentendo la possibilità di ampliamento fino a 25 mq o 75 mc, modificando l'art. 45 delle N.T.A.;
- modifica dell'articolo n. 26 delle N.T.A. ad oggetto "Immobili destinati alla ricettività alberghiera e paralberghiera", ammettendo la possibilità di ampliamento anche all'interno di Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) già convenzionati ed in corso di attuazione, senza modifiche di sagoma limite e della superficie dell'area coperta;
- modifica delle N.T.A., art. 27 "Aree a destinazione turistico ricettiva a capacità insediativa consolidata", con la quale nella zona delle torri (ove, in base alla normativa vigente, non sono ammessi incrementi volumetrici), si consente "... l'ampliamento del 20% ... relativo alle torri dette "rossa" e "bianca" ... realizzabile ... in aderenza alla torre "bianca" purchè si tratti di un'unico complesso alberghiero ...";
- modifica dell'articolo n. 42 "Ristrutturazione edilizia", permettendo, l'accorpamento di due o tre edifici, con volume fino a 150 mc e la traslazione dello stesso volume nell'ambito dell'area di recupero, al fine di favorire una maggiore operatività dei Piani di Recupero;
- vengono contestualmente adeguate le cartografie interessate dalle variazioni sopraindicate;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

Il Dirigente del  
 Servizio Progettazione e Giuoco  
 Dr. Nicola VILLINO

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione d'approvazione definitiva;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/02/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 22/01/2004;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

si rileva che l'abitato di Sestriere è principalmente caratterizzato dalla presenza delle torri, le quali, pur non avendo una architettura tipica dell'ambiente montano, oltre ad essere divenute, nel tempo, il simbolo del Comune, con la loro riproposizione e diffusione anche in altri ambienti (come quelli marini - *colonie Fiat*) hanno assunto un rilievo architettonico, oltre che funzionale, di tutto rispetto, degno di appartenere alla storia dell'architettura del '900; la Variante in esame, con la quale si propone l'edificazione in aderenza ad una delle torri, senza prevedere disposizioni sul corretto inserimento paesaggistico-architettonico dell'intervento, può determinare la realizzazione di un fabbricato, di volumetria non chiaramente definita, completamente avulso dal contesto esistente. Analoghe perplessità sorgono dalla lettura del sopra richiamato articolo, ove si consente, senza alcuna motivazione, la possibilità di realizzare l'ampliamento "*... in fregio alla viabilità comunale esistente senza obbligo di osservare alcun arretramento dal ciglio stradale ...*", mortificando il valore della relazione della torre "bianca" con il contesto ambientale - paesistico originario, che ancora resta percepito dagli spazi liberi circostanti rimasti. Si ricorda, inoltre, che tutto il territorio del Comune ricade all'interno della zona assoggettata dall'art. 12 delle N.d.A. del P.T.R., alla formazione di un *Piano paesistico* di competenza regionale (non ancora predisposto). Il P.T.C., oltre a confermare e condividere le indicazioni del P.T.R., classifica i nuclei di più antico impianto del Sestriere tra i "*centri storici di tipo D*", sui quali valgono le disposizioni dell'art. 7.2 delle N.d.A.: "*... Per i centri (storici) di nuovo o recente impianto i P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotati propri della contemporaneità ...*" e prescrive, in assenza del *Piano paesistico* (art. 14.4.1), di introdurre nei P.R.G.C. "*... appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi ...*". Fermo restando le perplessità sopra evidenziate, in assenza del Piano paesistico di competenza regionale e di elementi certi che consentano di valutare appieno la congruità della Variante rispetto al P.T.C., si ritiene quantomeno necessario che tutti gli interventi proposti siano subordinati alla approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo (di iniziativa pubblica o privata), esteso all'intera zona delle torri, al fine di consentire una accurata valutazione del corretto inserimento architettonico-paesaggistico, da sottoporre al parere del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione, ai sensi della L.R. n. 20/89;

si ritiene necessario che l'incremento volumetrico proposto nella zona delle torri (non ammesso dal P.R.G.C. vigente) venga comunque verificato ai sensi del 4° comma, lett. f) dell'art. 17 L.R. n. 56/77. Si fa presente altresì che il sopra richiamato articolo consente, relativamente alle attività economiche turistico-

- ricettive, incrementi delle "... superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente ...";
- si rileva che alla Variante, la quale propone consistenti interventi edilizi, non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa);
- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di Sestriere, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Sestriere, adottato con deliberazione C.C. n. 36 del 27/11/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di formulare le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. di trasmettere al Comune di Sestriere la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso